

LEGGE N° 49/2006

TABELLE : il nuovo sistema prevede due tabelle. Nella prima tabella sono ricomprese le sostanze individuate come stupefacenti o psicotrope suscettibili di abuso. Nella seconda tabella sono riportati i principi attivi dei medicinali (quindi anche alcune sostanze presenti nella tabella I) suddivisi in cinque sezioni (A,B,C,D,E) a seconda del maggiore o minore potere di indurre dipendenza.

ETICHETTATURA DEI FARMACI: le confezioni già prodotte conformi alle disposizioni previgenti, possono essere mantenute in commercio.

PRESCRIZIONE DEI FARMACI I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i farmaci compresi nella tabella IIA, sull'apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della Salute.

Nelle more della pubblicazione del decreto del Ministero della Salute che individua il nuovo ricettario, la prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II sezione A deve essere effettuata utilizzando il ricettario madre-figlia di tipo unico, distribuito dagli Ordini dei Medici (ricettario giallo).

Con nota del 3 marzo 2006 il Ministero della Salute ha specificato che può essere eccezionalmente utilizzato anche il ricettario a ricalco previsto per le prescrizioni dei medicinali di cui all'allegato III bis.

La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II sezione A può comprendere un solo medicinale per la cura di durata non superiore a trenta giorni ad eccezione dei farmaci di cui all'allegato III -bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

Le ricette di farmaci compresi nella tabella II, sezione A, devono essere compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal SSN e in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal SSN. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. In caso di utilizzo del ricettario madre-figlia, si potrà ricorrere alla fotocopia della stessa ricetta (circolare del Ministero della Salute del 3.3.06)

La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione degli stati di tossicodipendenza da oppiacei o da alcool-dipendenza deve essere effettuata utilizzando il ricettario madre-figlia nel rispetto del piano terapeutico.

La prescrizione di medicinali di cui all'allegato III bis deve essere effettuata utilizzando il ricettario approvato con decreto 24 maggio 2001 (terapia del dolore). Una copia della ricetta deve essere conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato, come giustificativo del medicinale di cui è in possesso.

La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B,C,D deve essere effettuata con ricetta da rinnovarsi di volta in volta e da trattenersi da parte del farmacista.

La prescrizione di medicinali compresi nella tabella II, sezione E, deve essere effettuata con ricetta medica.

CONSERVAZIONE DELLE RICETTE. Il farmacista deve conservare per due anni, a partire dall'ultima registrazione sul registro di carico e scarico, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezione A,B e C. Nel caso di fornitura a carico del SSN, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale, o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.